

L GIUDICE DELL'ESECUZIONE ASSEGNA L'INTERO RICAVATO DELLA VENDITA AL CURATORE, DA DISTRIBUIRE TRA I CREDITORI AMMESSI AL PASSIVO

Aste immobiliari, cambia l'iter se il debitore fallisce

Interviene il curatore: può sfruttare gli atti esecutivi già compiuti. Lo consente la legge fallimentare

Può accadere, ed il caso non è infrequente, che nelle more del processo di esecuzione immobiliare, l'esecutato venga dichiarato fallito. Vediamo quali possono essere le conseguenze, sul piano processuale, per un simile accadimento.

"In verità - sostiene l'avvocato Emanuele Palmieri - va subito detto che la legge fallimentare (Art. 51) vieta l'inizio o il proseguimento di azioni esecutive individuali (vale a dire ad istanza di un creditore) nei confronti del fallito. Sicché, la conseguenza è che un processo esecutivo formulato, in danno di un fallito sia invalido, mentre il procedimento già inviato in danno dell'esecutato, poi, dichiarato fallito,

successivamente al pignoramento, diventi improseguibile".

"Tuttavia, la stessa legge fallimentare - continua l'avvocato

Palmieri - permette al curatore del fallimento di sfruttare gli atti esecutivi già compiuti, consentendo l'intervento degli Organi fallimentari nel procedimento esecutivo. La particolare normativa in questione opera una distinzione circa il momento in cui viene dichiarato il fallimento, rispetto al corso del procedimento esecutivo". Nell'ipotesi che il processo di esecuzione sia già pervenuto all'aggiudicazione e sia stato emesso dal giudice per le esecuzioni il decreto di trasferimento, il processo continua con le modalità specifiche in tema di liquidazione fallimentare, iaddove il curatore (del fallimento) si sostituisca nella procedura al creditore precedente.

"Invece, nella diversa ipotesi che il processo esecutivo in corso - sottolinea ancora l'avvocato Palmieri - alla data di dichiarazione del fallimento non sia ancora pervenuto alla fase dell'emissione del decreto di trasferimento,

il giudice delle esecuzioni non può che dichiararne l'improcedibilità".

Nella prima delineata ipotesi di continuazione del processo esecutivo (giunto all'emissione del decreto di trasferimento dell'immobile aggiudicato) il giudice dell'esecuzione limita la propria attività all'assegnazione dell'intero ricavato della vendita al curatore, il quale provvederà - a sua volta - a distribuirlo secondo le regole fallimentari, vale a dire tra tutti i creditori che risultassero ammessi al passivo del fallimento, in ossequio alle cause di prelazione riconosciute dal giudice delegato e quindi non tra i creditori intervenuti nel processo esecutivo. "Al fine di poter completare il discorso - osserva l'avvocato Palmieri - sull'ipotesi del fallimento dell'esecutato, avvenuto nel corso del processo di esecuzione immobiliare, dobbiamo anche dire che il generale di-

vieto sancito nell'art. 51 della legge fallimentare, di iniziare o proseguire l'azione esecutiva individuale, è soggetto ad una particolare deroga".

Trattasi del caso dell'azione promossa per il recupero di crediti derivanti da mutui fondiari, regolati in precedenza dal RD. 16.7.1905 n. 646, ed al momento e per le sole esecuzioni in essere dopo l'1.1.1994 della nuova disciplina bancaria (DLGS 385/93).

"L'eccezione così come partecipata è giustificata dalla particolarità del credito (mutuo fondiario) a cui - conclude l'avvocato Palmieri - il Legislatore da sempre ha dedicato particolare attenzione, che in relazione alla specificità degli argomenti e della loro tecnicità, riteniamo di non precisare, al fine di non appesantire la lettura dei temi di cui abbiamo avuto occasione di accennare".

FOCUS

Beni venduti prima del fallimento

L'avvocato Emanuele Palmieri, del Foro di Napoli, spiega che "se l'esecutato vende i propri beni dopo la trascrizione del pignoramento ma prima della dichiarazione di fallimento, la vendita così come effettuata è comunque inefficace e dal momento che l'esecuzione individuale resta ovviamente assorbita dalla procedura fallimentare, gli effetti relativi operano in favore della massa dei creditori, a cui la legge attribuisce il sacrosanto diritto di ritenere i beni immobili così come venduti, come ancora in capo al soggetto esecutato e poi fallito. Quanto riferito, trova la sua regolamentazione, in una disposizione specifica del nostro codice civile, che all'uopo segnaliamo (art. 2913 codice civile)".

